

# Correzione

---

## **Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)**

del 18 dicembre 1995 (RU **1996** 595; RS **748.132.1**)

*Art. 27*

### **Invece di:**

Il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi della categoria II incombe al fornitore dei servizi di navigazione aerea.

### **Leggasi:**

Il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi della categoria II incombe all' esercente dell' aerodromo.

23 giugno 2015

Cancelleria federale

